

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

Provincia di Frosinone

N. 284 / Reg. Generale

N. 138 / Reg. Servizio

Data : 03.12.2019

OGGETTO:	COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2019.
----------	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **TRE** del mese di **DICEMBRE**, nel proprio ufficio presso la Residenza Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.107 del decreto;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Sindacale n.12/2017, prot. n. 1930 del 27.06.2017;

Vista la deliberazione del C.C. n.10 del 30.04.2019 di approvazione del bilancio esercizio 2019;

DATA la necessità di procedere alla costituzione della parte stabile del fondo per le risorse decentrate del personale dell'Ente per l'anno 2019 al fine di imputare correttamente il pagamento della parte variabile della retribuzione avente carattere continuativo e predeterminato (PEO, Comparto, etc.)

PREMESSO che il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e seguenti del C.C.N.L. EE.LL. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:

- a) **decentrate stabili** (art.31 c.2 del CCNL 22/1/2004) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- b) **decentrate variabili** (art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004) che presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art.15 del CCNL 1/4/1999; devono essere previste a bilancio, debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Comunale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo; con possibilità di incremento ai sensi dell'art.15, comma 1 lettera K) e comma 2 del CCNL 01/04/1999, nonché per l'applicazione della disciplina dell'art.15 comma 5 del medesimo CCNL;

PRECISATO che sia le risorse stabili che variabili, progressivamente, hanno subito degli incrementi dovuti alle seguenti norme contrattuali:

- dall'articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006;
- dall'articolo 8, commi 2 e 3 del CCNL 11.4.2008;
- dall'articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009;
- dall'articolo 2, comma 3, del CCNL 21.5.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n.157/2010, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – **parte stabile** – è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

VISTO l'art.9 comma 2-bis del citato Decreto Legge n.78/2010 che prevede che *“dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;

VISTO l'art.1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n.147/2013, il quale modificando l'art.9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, proroga fino al 31.12.2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ed ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo *“A decorrere dall'1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

VISTA la Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23 dicembre 2014 con la quale, in riferimento alle materie del pubblico impiego, ha ulteriormente prorogato il blocco del contratto collettivo nazionale di lavoro al 31.12.2015 disapplicando invece il tetto della spesa 2010 ed il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;

CONSIDERATO CHE, in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo *“(tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)”* il che consolida e/o cristallizza la misura del fondo di parte stabile del 2014, che, quindi, diventa la base per la costruzione del fondo 2015, in modo tale da rendere strutturale il taglio del fondo 2014. In sostanza l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 e, pertanto, il fondo di parte stabile del 2014 costituirà la base consolidata del fondo 2015;

VISTO il comma 236 della Legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt.11 e 17 della Legge 7/8/2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della vigente normativa”*;

VISTA la Circolare MEF – RGS n.12 – Prot. n.24869 del 23/3/2016 ad oggetto:”Enti ed organismi pubblici-bilancio di previsione per l'esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n.32 del 23/9/2015 – ulteriori indicazioni”, ed in particolare la scheda tematica I.3, relativa alla “Contrattazione integrativa” che riporta le seguenti indicazioni in merito alle previsioni di cui all'art.1, comma 236, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

• *per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n.20/2015 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della*

contrattazione integrativa ai sensi dell'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014);

- *per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. A tal fine, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica dell'effettivo andamento;*

DATO ATTO che sono confermate e cristallizzate al 31.12.2016, le risorse di parte stabile per l'importo di € 16.710,00;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale;

DATO ATTO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. 165/2001, esprimerà il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge contestualmente all'acquisizione della Preintesa 2019 corredata dalla relazione illustrativa – tecnico finanziaria;

RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate stabili e variabili relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € **17.812,90**, come da prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa anno 2019";

DATO ATTO che € 11.554,32 sono già stati destinati ed impegnati nel bilancio di previsione 2019 per il pagamento al personale dipendente delle progressioni orizzontali e indennità di comparto;

DETERMINA

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
2. di costituire, per le motivazioni sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2019, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e così sintetizzato:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storiche	€ 9.358,71
Indennità di comparto (quota a carico fondo)	€ 2.195,61
Indennità di Responsabilità per l'istruttoria dei procedimenti complessi	€ 4.500,00
Personale di Cat. D € 2.700,00	
Personale di Cat. C € 1.800,00	
Indennità di rischio e reperibilità	€ 724,16
Indennità di disagio	€ 724,16
Performance organizzativa	€ 150,00
Performance individuale	€ 160,26
TOTALE	€ 17.812,90

3. di dare atto che, così come nel presente provvedimento rappresentato, il Fondo risorse decentrate stabili, calcolato per l'anno 2019, ha come base di riferimento il fondo decentrato risorse stabili cristallizzato alla data del 31.12.2016;
4. di dare atto che a carico delle risorse stabili sono finanziati istituti economici previsti dal CCNL, acquisiti stabilmente nel trattamento economico di ciascun dipendente o comunque finanziati annualmente con risorse della parte stabile:
 - progressioni economiche orizzontali (Art.16b del CCNL 21.5.2018);
 - quota di finanziamento dell'indennità di comparto (CCNL 22/1/2004 art.33 – quota b);
5. di dare atto che la relativa spesa trova imputazione sul **MP 01/02 – PC 1.01.01.01.002 – Cap. 1023 del Bilancio 2019.-**

La presente determinazione :

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione decentrata";
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dott. Dario Iaconelli)

N. ¹⁹⁹..... del Registro delle PUBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo: www.comune.sanbiagiosaracinisco.fr.it come previsto dall'art.32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Biagio Saracinisco, li ⁰⁴⁻¹²⁻²⁰¹⁹.....

**IL MESSO COMUNALE**

(Amedeo Buzzeo)